



Versione in vigore a partire dal 12-02-2024

**DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI,
DIRITTI DI OPZIONE ED OBBLIGAZIONI EMESSI DALLE SOCIETÀ DEL
GRUPPO**

1) PREMESSA

La Cassa di Risparmio di Bolzano e la Banca del Cividale (di seguito anche le “Banche”) per la trattazione delle proprie azioni ed obbligazioni, in ottemperanza alla Comunicazione Consob nr. 92492 del 18/10/2016 “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale” e a seguito delle novità introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MiFID II) e del Regolamento UE N° 600/2014 (MiFIR), aderiscono, tramite un Aderente Diretto al mercato Vorvel, specificatamente al segmento “Vorvel Bonds” (ex Bond Order Driven) per le proprie obbligazioni e al segmento “Equity Auction” per le proprie azioni al fine di agevolare l’incontro fra la domanda e l’offerta della clientela. Il segmento “Bonds Order Driven” a partire dal 12/02/2024 è confluito nel segmento “Vorvel Bonds” che costituisce così l’unico segmento obbligazionario del mercato Vorvel.

2) AZIONI CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA – ISIN IT0005058547 e AZIONI BANCA DEL CIVIDALE SPA – ISIN IT0001014783

2.1) ORARIO E INSERIMENTO ORDINI

Le negoziazioni delle azioni delle Banche nel MTF (Multilateral Trading Facility) Vorvel Equity Auction, segmento azionario si svolgono attraverso una fase di asta settimanale.

L’orario di tale fase è stabilito, nella giornata del venerdì, dalle ore 11:46 alle ore 12:00.

Dalle ore 9:00 alle ore 17:30, per le giornate dal lunedì al giovedì, e dalle ore 9:00 alle ore 11:45 per la giornata del venerdì, è prevista una fase di pre-asta nella quale possono essere immessi gli ordini. Qualora il venerdì dovesse essere una giornata festiva, l’asta viene di norma anticipata alla prima giornata lavorativa antecedente.

Gli ordini possono essere inseriti sul mercato Vorvel tramite la rete di filiali durante gli orari di apertura delle stesse.

Gli ordini inseriti manterranno la priorità temporale di conferimento, non sono modificabili ma unicamente revocabili.

Le Banche nella ricezione e trasmissione degli ordini di proprie azioni si limitano a trasmettere unicamente gli ordini della clientela al proprio Aderente Diretto, un intermediario terzo ed indipendente non ponendosi in contropartita diretta con il cliente stesso e non intervenendo in alcun modo nella formazione del prezzo.

2.2) FUNZIONAMENTO ED INFORMAZIONE SUI PREZZI

Gli Ordini di compravendita devono essere immessi esclusivamente con un prezzo limitato ed essere specificati con la modalità di esecuzione “valido solo asta” (ordine inserito e valido solo il giorno d’asta ed eseguito, anche parzialmente, eventualmente al prezzo d’asta) oppure “valido sino a data” (ordine inserito e valido per un periodo non superiore alla data validità immessa e comunque non oltre i 60 giorni; l’ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d’asta e l’eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione). Sono definiti specifici limiti di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al prezzo di riferimento, ovvero gli ordini vanno inseriti con un prezzo limite compreso all’interno di precise bande di scostamento.

Il Prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari.

Per quanto riguarda le informazioni dettagliate sulla formazione dei prezzi si rimanda al Regolamento Segmento “Equity Auction” del mercato Vorvel pubblicato sul sito della stessa società, ovvero www.vorvel.eu.

Anche le informazioni relative alle quantità scambiate e i relativi prezzi e le bande di oscillazioni vigenti sono pubblicate sullo stesso sito.

2.3) PRESTITI E GARANZIE PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (art. 2358 Cod. Civ.)

Ai sensi dell'articolo 2358 Cod.Civ. le Banche non possono accordare prestiti, né fornire garanzie, per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni. Le Banche non possono, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

2.4) SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DEI PROPRI STRUMENTI FINANZIARI

Come previsto dal Regolamento, gli aderenti diretti al mercato potranno stipulare con l'Emittente, o la propria eventuale Controllante, un contratto di Liquidity Provider per lo svolgimento di un'attività di sostegno alla liquidità delle azioni emesse e trattate sul Segmento Equity Auction del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A.

La sottoscrizione di tale contratto è facoltativa e indipendente dal Mercato.

I contraenti si impegnano a comunicare al pubblico l'avvenuta sottoscrizione e gli elementi qualificanti del contratto nonché eventuali variazioni delle informazioni precedentemente pubblicate compresa la cessazione dell'attività di liquidity provider.”

Maggiori informazioni si trovano sul sito www.vorvel.eu , www.sparkasse.it e www.civibank.it

2.5) FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Ai sensi dell'articolo 2357 Cod.Civ. (Acquisto delle proprie azioni) le Banche non possono acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'assemblea dei soci delle Banche su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, autorizzano le Banche all'acquisto e alla rivendita di proprie azioni definendo di volta in volta:

- la durata massima della delega;
- il corrispettivo massimo e minimo per ciascuna azione;
- il numero massimo di azioni proprie che le Banche possono detenere in portafoglio;
- il valore complessivo delle azioni proprie che le Banche possono detenere in portafoglio.
- l'obiettivo della compravendita
- modalità di svolgimento della compravendita.

La delega alla movimentazione del Fondo acquisto azioni proprie è in capo all'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

L'intervento del Fondo di acquisto azioni proprie è subordinato comunque al preventivo ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di Banca d'Italia, la quale valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di Vigilanza.

3) DIRITTI DI OPZIONE

In caso le Banche dovessero effettuare un aumento di capitale a pagamento con diritti di opzione negoziabili, anche questi saranno negoziati, laddove possibile, sul MTF Vorvel seguendo le regole dello stesso.

4) OBBLIGAZIONI DELLE BANCHE DEL GRUPPO

4.1) OBBLIGAZIONI SENIOR

4.1.1) ORARIO ED INSERIMENTO ORDINI

Le obbligazioni senior emesse dalle e destinate alla clientela retail delle Banche sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel SIM S.p.A. – segmento “Vorvel Bonds” (ex “Bonds Order Driven”), con la presenza di uno specialist, soggetto partecipante al Mercato che si impegna, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali interviene, ad esporre continuamente proposte di negoziazione sul mercato.

Le Banche raccolgono gli ordini di compravendita aventi ad oggetto le obbligazioni tramite la rete di filiali negli orari di sportello.

Nella fase di negoziazione continua gli ordini possono essere immessi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, durante tutti i giorni della settimana ed è l'unica fase dove avvengono le effettive compravendite tramite abbinamento automatico degli ordini. Nella fase di pre-asta (08.00 – 09.00) è consentito solo l'invio di ordini oppure la richiesta di cancellazione di ordini già esistenti.

4.1.2) FUNZIONAMENTO

Gli ordini possono essere immessi a prezzo limitato oppure “al meglio” solo in presenza sul book di almeno una proposta di segno contrario e con una delle seguenti modalità di esecuzione:

- Valido sino a data: l'ordine viene inserito sia nella fase continua, sia nella fase di pre –asta per una validità massima di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di inserimento; può essere eseguito, anche parzialmente, al prezzo indicato in fase di continua; il saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione e comunque al massimo fino alla data scadenza.
- Valido sino a cancellazione: l'ordine viene inserito sia nella fase continua, sia nella fase di pre –asta; può essere eseguito, anche parzialmente, al prezzo indicato in fase di continua; il saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione entro la seduta di negoziazione
- Esegui o cancella: l'ordine può essere inserito solo nella fase della continua e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato; l'eventuale rimanenza viene cancellata automaticamente.
- Tutto o niente: l'ordine può essere inserito solo nella fase della continua e viene eseguito per l'intero quantitativo al momento dell'inserimento, altrimenti viene cancellato.

La conclusione delle negoziazioni avviene ogni giorno attraverso la fase di negoziazione continua tramite l'abbinamento automatico degli ordini presenti sul mercato aventi segno contrario per le quantità disponibili.

Il collocamento e il successivo mercato secondario di tutte le obbligazioni senior di nuova emissione per la clientela retail si svolgeranno attraverso il mercato Vorvel, segmento “Vorvel Collocamento”.

4.2) OBBLIGAZIONI SUBORDINATE NON CONVERTIBILI

Le obbligazioni subordinate non convertibili emesse dalle Banche prima del 2018 ed in circolazione sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel SIM S.p.A. – segmento “Vorvel Bonds”, senza la presenza di uno specialist.

4.2.1) NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO – COSTITUZIONE ED UTILIZZO PLAFOND DI RIACQUISTO AUTORIZZATO

Un eventuale riacquisto da parte delle Banche, dove queste ultime si pongono in contropartita diretta con il cliente, può avvenire solo previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza e solo al raggiungimento di determinati requisiti, conformemente alle previsioni normative. Nello specifico tale riacquisto parziale può verificarsi ai sensi degli art. 77 e 78 del regolamento (UE) n.575/2013 e degli articoli 29 e 30 del regolamento delegato (UE) n.241/2014.

A tale scopo le Banche, a seguito di una delibera del Consiglio di Amministrazione, richiedono all’Organo di Vigilanza la concessione di un plafond per il riacquisto parziale di strumenti patrimoniali di classe 1 e di classe 2, comprensivo di strumenti già detenuti in virtù di precedenti autorizzazioni.

4.3) OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI

Le obbligazioni subordinate convertibili già emesse dalle Banche ed in circolazione non sono negoziate su alcuna sede di negoziazione né le Banche si impegnano al riacquisto delle medesime.

4.3.1) NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO – COSTITUZIONE ED UTILIZZO PLAFOND DI RIACQUISTO AUTORIZZATO

Un eventuale riacquisto da parte delle Banche, dove queste ultime si pongono in contropartita diretta con il cliente, può avvenire solo previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza e solo al raggiungimento di determinati requisiti, conformemente alle previsioni normative. Nello specifico tale riacquisto parziale può verificarsi ai sensi degli art. 77 e 78 del regolamento (UE) n.575/2013 e degli articoli 29 e 30 del regolamento delegato (UE) n.241/2014.

A tale scopo le Banche, a seguito di una delibera del Consiglio di Amministrazione, richiedono all’Organo di Vigilanza la concessione di un plafond per il riacquisto parziale di strumenti patrimoniali di classe 1 e di classe 2, comprensivo di strumenti già detenuti in virtù di precedenti autorizzazioni.

5) INFORMAZIONI DISPONIBILI

Per ogni ulteriore informazione e dettaglio si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito della società Vorvel www.vorvel.eu.